

TAX CREDIT DA DTA SU PERDITE E ACE- 19 NOVEMBRE 2020

La legge di Bilancio 2021 premia le aggregazioni aziendali

Primo Ceppellini e Roberto Lugano - Soci fondatori e partners di Ceppellini Lugano & Associati

Sarà possibile trasformare in crediti le imposte anticipate sulle perdite pregresse e sulle eccedenze di ACE maturate fino al periodo di imposta precedente a quello di efficacia giuridica dell'operazione straordinaria. Il passaggio peraltro non sarà gratuito, richiedendo il pagamento di una "commissione" del 25% (deducibile per cassa da IRES e IRAP). Lo prevede la legge di Bilancio 2021, con una norma che premia fusioni, scissioni e conferimenti deliberati nel 2021. La previsione, innovativa rispetto al passato, consentirà di applicare il beneficio anche alle operazioni di aggregazione mediante acquisizione.

Le prime bozze della **legge di Bilancio 2021** contengono anche una norma fiscale volta a premiare le **aggregazioni aziendali**.

La disposizione è diversa da quelle adottate in passato e si fonda sulla possibilità di trasformare le imposte anticipate sulle perdite pregresse e sulle eccedenze di ACE in crediti di imposta. Non sono quindi interessate all'incentivo tutte le operazioni di aggregazioni tra società che non presentano questi elementi.

Vediamo di riepilogare le principali caratteristiche delle novità in arrivo.

Le operazioni rilevanti

Il beneficio può essere applicato dalle società che risultano da operazioni di **fusione, scissione o conferimento di azienda** che sono state deliberate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Indipendentemente dal numero di operazioni effettuate, ciascun soggetto può beneficiare dell'agevolazione una sola volta.

Le società ammesse

Come in passato, sono esclusi i soggetti tra i quali esiste già nei fatti una aggregazione: sono tali le società controllate e le società controllanti, oppure quelle assoggettate a un comune controllo.

La norma richiede che alla data di effettuazione dell'operazione e nei due anni precedenti le società non facciano o abbiano fatto parte dello stesso gruppo e che tra di esse non esistano rapporti di partecipazione superiori al 20%.

È inoltre necessario che le società siano **operative da almeno due anni**.

Le operazioni di acquisizione

La norma contiene una **previsione totalmente innovativa** rispetto al passato, che consentirà di applicare il beneficio alle operazioni che nella realtà si concretizzeranno in misura maggiore, ovvero le operazioni di aggregazione mediante acquisizione. Viene infatti stabilito che le nuove disposizioni si applicano anche ai soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di diritto (art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.) se il controllo è stato acquisito attraverso operazioni diverse da quelle di fusione, scissione o conferimento tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

Le due principali operazioni mediante le quali si può acquisire il controllo sono quindi quelle di **acquisto** oppure di **conferimento delle partecipazioni**.

In tale situazione occorre che entro un anno dalla data di acquisizione del controllo abbia avuto efficacia giuridica una delle operazioni di fusione, scissione o conferimento. Le perdite fiscali e l'importo del rendimento nozionale eccedente saranno quelli maturati fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo.

Il beneficio

Sono rilevanti le **imposte anticipate** determinate in relazione alle **perdite fiscali** e le **eccedenze di ACE** maturate fino al periodo di imposta precedente a quello di efficacia giuridica dell'operazione straordinaria. Queste imposte possono anche essere determinate in sede di applicazione del beneficio: la norma dispone chiaramente che **non è rilevante la loro iscrizione in bilancio**.

In estrema sintesi, quindi, si determinano le imposte anticipate e le si trasformano in crediti di imposta. Questo passaggio però non è gratuito, ma richiede il pagamento di una **"commissione" del 25%** (deducibile per cassa da IRES e IRAP).

Non si capisce perché si è scelto di introdurre un **doppio passaggio** (crediti per il 100% e commissione del 25%), anziché prevedere più semplicemente una riduzione a monte (per esempio, prevedendo che il credito sia pari al 75% delle imposte anticipate).

Va tenuto conto che il **pagamento della commissione è sfasato** rispetto alla fruizione del beneficio:

- il **40%** deve avvenire **entro 30 giorni** dall'efficacia giuridica dell'operazione straordinaria;
- il rimanente **60%** deve essere pagato **entro i primi 30 giorni del periodo di imposta successivo**.

Si può determinare in modo sintetico il beneficio: per ogni 100 euro di perdite riportabili, ad esempio, le imposte anticipate son pari a 24 (IRES), e la commissione dovuta è pari a 6 (il 25% di 24): il risultato è che il 18% dell'importo delle perdite diventa un credito di imposta.

Ovviamente, a partire dalla data di efficacia giuridica dell'aggregazione, le perdite pregresse e le eccedenze di ACE che hanno dato luogo alla trasformazione delle imposte anticipate in crediti non possono più essere utilizzate.

Le modalità pratiche

La **trasformazione** in crediti di imposta avviene in **due tempi**:

- per un quarto, a partire dalla data di efficacia giuridica dell'operazione straordinaria di aggregazione;
- per tre quarti dall'esercizio successivo a quello in corso a tale data.

Quindi, se ipotizziamo una fusione con efficacia (iscrizione dell'ultimo atto presso il registro delle imprese) che cade nel 2021, i tre quarti rinviati saranno utilizzabili a partire dall'esercizio 2022.

Il credito è utilizzabile in compensazione (senza limiti di importo), può essere ceduto o chiesto a rimborso. Va indicato nella dichiarazione dei redditi, ma non è tassato né ai fini IRES né ai fini IRAP, né concorre al pro rata di indeducibilità delle spese generali.

I limiti

Non tutte le perdite e le eccedenze ACE possono generare credito: è previsto infatti un **importo**

complessivo massimo, pari al 2% delle attività dei soggetti che partecipano all'operazione di aggregazione. Nella determinazione di questo limite la norma accentua le complicazioni, infatti:

- nel caso di fusioni o scissioni, bisogna sommare le attività patrimoniali risultanti dal progetto di fusione o scissione, senza però considerare la società che presenta le attività di importo maggiore;

- nel caso di conferimento, il limite del 2% riguarda le attività che vengono conferite.

Occorre però considerare un altro aspetto: quando si realizzano fusioni o scissioni, esistono **condizioni e limiti per il riporto delle perdite pregresse**: l'art. 172, comma 7 del TUIR prevede infatti che si debbano superare test di vitalità (ricavi e spese per i dipendenti) e che gli importi riportabili non possano eccedere l'ammontare del patrimonio netto sterilizzato dei versamenti negli ultimi 24 mesi precedenti.

Queste condizioni e questi limiti devono essere applicati **anche alle aggregazioni mediante conferimento**: in particolare, i limiti riguardano le perdite (e le eccedenze di ACE) del soggetto conferitario.